



COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 26/04/2016

OGGETTO:

I.U.C ANNO 2016 - ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore nove e minuti zero convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso il Salone "Club anni d'Argento" C.so Roma, 88 il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Consigliere	Sì
3. RICOTTI Marco - Vice Sindaco	Sì
4. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
5. ROSSETTO Alessandro - Consigliere	Sì
6. OSTI MAURO - Assessore	Sì
7. GRUPALLO Federico - Consigliere	Sì
8. LANA Marina - Consigliere	Sì
9. LUTTORE Augusto - Consigliere	Sì
10. CAMOSSO Franco - Consigliere	Giust.
11. RAFFA Giancarlo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

E' altresì presente l'Assessore Buonanno Gianluca.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato recentemente dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione a partire dal 2014 dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dal 2016 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 669 (come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015) della Legge n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (nonché dei fabbricati ad essa assimilati), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (mentre rimane soggetta ad imposizione l'abitazione principale "di pregio" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- I commi 675 e 676 della medesima norma specificano che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, è stato prorogato al 30.04.2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna sono state determinate per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;
- ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- l'art. 1 comma 28 della Legge n. 208/2015 ha concesso la possibilità anche per l'anno 2016 (dopo gli anni 2014 e 2015), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (ai sensi di tale norma l'aliquota massima prevista pari al 2,5 per mille poteva essere aumentata negli anni 2014 e 2015 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 del

D.L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- l'art. 1 comma 14 lettera c) della Legge n. 208/2015 ha modificato il comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevedendo che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce") l'aliquota e' ridotta all'1 per mille e i Comuni possono modificarla in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per l'anno 2016 venga sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (la sospensione non si applica in alcuni casi, come ad esempio alla tassa sui rifiuti);

VALUTATO CHE, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale ed al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 10.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2016 delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI nella misura del 3,3 per mille per:
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- aliquota nella misura del 2,5 per mille per abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9;
- aliquota ordinaria nella misura dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota ridotta nella misura dello 0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RICHIAMATI:

- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di determinare per l’esercizio 2016, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (confermando – ove consentito dalla normativa – quelle del 2015 approvate con atto di C.C. n. 13 del 20.07.2015):
 - aliquota TASI nella misura del 3,3 per mille per:
 - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - aliquota nella misura del 2,5 per mille per abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9;
 - aliquota ordinaria nella misura dell’1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- aliquota ridotta nella misura dello 0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa 10.000,00 è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, così come desunti dal rendiconto 2015:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	468.175,33
------------------------------	------------

3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015;

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnico – contabile favorevole, comportando l'atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012.

Varallo, lì 15.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
2° RIPARTIZIONE: "SERVIZI ECONOMICI
FINANZIARI"
(Dott.ssa Carmen Durio)
F.to Carmen Durio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

Esaminata la proposta illustrata dall'Assessore Buonanno che con una nota polemica puntualizza che lo Stato non rimborserà interamente la quota pari all'abolizione della tassa sulla prima casa (ad eccezione degli immobili di lusso);

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

⊗⊗⊗⊗⊗

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2016 al 19/05/2016, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Varallo, li 05/05/2016

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

◆E' stata affissa all'albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 05/05/2016 al 19/05/2016, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-apr-2016

◆Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.n.267/2000)

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Varallo, li 05.05.2016

Il Segretario Generale

F.to : Mariella Dr.ssa Rossini